

REGOLAMENTO (CE) N. 1028/97 DELLA COMMISSIONE

del 6 giugno 1997

recante modifica del regolamento (CEE) n. 2047/84 che fissa i centri di intervento del riso diversi da Vercelli e abrogazione del regolamento (CEE) n. 3406/93 che stabilisce le varietà di riso indica agli effetti dell'intervento

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 3072/95 del Consiglio, del 22 dicembre 1995, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso⁽¹⁾, in particolare l'articolo 8, lettera a),

considerando che i centri d'intervento sono stati stabiliti dal regolamento (CEE) n. 2047/84 della Commissione⁽²⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2933/93⁽³⁾; che, in seguito alle consultazioni previste dall'articolo 8, lettera a) del regolamento (CE) n. 3072/95, è opportuno modificare l'elenco dei centri suddetti;

considerando che l'articolo 3, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 3072/95 ha istituito un prezzo d'intervento unico per una qualità tipo; che occorre pertanto abrogare il regolamento (CEE) n. 3406/93 della Commissione, del 13 dicembre 1993, che stabilisce le varietà di riso Indica agli effetti dell'intervento⁽⁴⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 896/94⁽⁵⁾;

considerando che tali misure devono prendere effetto a decorrere dall'inizio del periodo di applicazione del regime dell'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nell'allegato del regolamento (CEE) n. 2047/84, i punti 2 e 3 sono sostituiti dal testo seguente:

•2. CENTRI SITUATI IN ITALIA

Regioni	Centri d'intervento
Piemonte	Vercelli Novara
Lombardia	Pavia Mantova
Sardegna	Oristano

3. CENTRI SITUATI IN GRECIA

Regioni	Centri d'intervento
Grecia centrale	Volos Lamia Mesolongi
Macedonia	Skotoysa Drymos Platy Provatas Pyrgos Salonicco Serre
Peloponneso	Messini Scala*

Articolo 2

Il regolamento (CE) n. 3406/93 è abrogato.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica a decorrere dal 1° aprile 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 6 giugno 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 329 del 30. 12. 1995, pag. 18.

⁽²⁾ GU n. L 190 del 18. 7. 1984, pag. 5.

⁽³⁾ GU n. L 265 del 26. 10. 1993, pag. 13.

⁽⁴⁾ GU n. L 310 del 14. 12. 1993, pag. 14.

⁽⁵⁾ GU n. L 104 del 23. 4. 1994, pag. 17.